



ATTO N. 1630

PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA

di iniziativa

dei Consiglieri BREGA, STUFARA, LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO e DE SIO

“*ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 16/04/2005, N. 21 (NUOVO STATUTO DELLA REGIONE UMBRIA)*”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 10/09/2014*

Trasmesso alla Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentare il 10/09/2014




PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA: "ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2005, N. 21 (NUOVO STATUTO DELLA REGIONE UMBRIA)".

Il nuovo assetto numerico dell'Assemblea legislativa regionale, da un lato, ed il *trend* normativo, inaugurato ormai da anni, relativo ad una progressiva e costante riduzione dei costi degli apparati pubblici, dall'altro, sono alla base del presente progetto di legge, volto ad incidere sullo Statuto regionale attraverso gli strumenti della modifica e dell'abrogazione normativa.

Con riguardo ai principali atti normativi in materia, si ricorda a questo proposito che la riduzione del numero dei consiglieri regionali è stata introdotta dall'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). La norma determina il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, in relazione alla popolazione della regione, nonché il numero massimo di assessori (pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del consiglio regionale). La norma impone inoltre altre misure, volte ad una riduzione dei costi dell'apparato politico regionale (riduzione di tutti gli emolumenti percepiti da consiglieri ed assessori, commisurazione dell'indennità alla effettiva partecipazione ai lavori assembleari, nonché il passaggio ad un sistema previdenziale di tipo contributivo) e ad un miglioramento del controllo delle spese dello stesso (istituzione del Collegio dei revisori dei conti).

Le misure stabilite dall'art. 14 del D.L. 138/2011, che si configurano come interventi per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario (Corte costituzionale, sent. 198/2012), sono state successivamente riproposte dall'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012).

L'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni sopra citate realizzato, in particolare, con la modifica statutaria relativa alla riduzione,



dalla prossima legislatura, del numero dei consiglieri regionali da trenta a "venti più uno", impone di:

- a) modificare la consistenza numerica dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, riducendo il numero dei componenti da cinque a tre (art. 1);
- b) sopprimere il Comitato per la legislazione e trasferire le relative competenze alle Commissioni consiliari permanenti (art. 2).



Art. 1. Modificazioni all'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

1. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) è sostituito dal seguente:

"2. L'Ufficio di Presidenza è composto da due Vice Presidenti e dal Presidente dell'Assemblea, che lo presiede. Nella composizione dell'Ufficio di Presidenza è garantita la rappresentanza delle minoranze.

2. Il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente:

"Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, quelli più giovani di età.

3. dopo il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 è inserito il seguente:

"4-bis. Le funzioni di segretario dell'Ufficio di presidenza sono definite dal Regolamento interno dell'Assemblea".

4. Il comma 5 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente:

"5. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Qualora il Presidente dell'Assemblea cessi dalla carica prima della scadenza, il nuovo Presidente eletto dura in carica trenta mesi. Fino alla elezione del nuovo Presidente l'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un Vice Presidente, si procede all'elezione dei due Vice Presidenti. I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo".

Art. 2. Modificazioni all'articolo 61 della l.r. 21/2005.

1. Il comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente:

"4. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 53, comma 2, le Commissioni permanenti valutano la qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione ed il coordinamento con la legislazione vigente".



3. Il comma 5 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente:

“5. Le Commissioni permanenti valutano l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali”.

4. Il comma 6 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è abrogato.

Art. 3. Disposizioni finali.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.



M. (BREGA)

S. (STUFARA)

A. (LIGNANI MARCHESANI)

F. (GALANELLO)

A. (DE NO)

